



COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA
PROVINCIA TREVISO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto:

RINNOVO CONCESSIONE IN USO SALA PALAZZO LORENDAN AL CORO ALPINO MEDUNESE

L'anno DUEMILANOVE, addì VENTI del mese di MAGGIO alle ore 12.30 nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in tempo utile, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

- | | | |
|----|------------------|--------------|
| 1. | FANTUZ Marica | SINDACO |
| 2. | MOSCHETTA Ilario | VICE SINDACO |
| 3. | RIGO Daniele | ASSESSORE |

Presenti	Assenti
1	
2	
3	
3	

Assiste alla seduta il Sig. OLIVI Dott. FABIO, Segretario del Comune.

La Sig.ra FANTUZ Marica, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(art. 124 comma 1 e art. 125 D.Lgs. 18.8.2000 n° 267)

N° _____ registro atti pubblicati

Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene affissa all'albo comunale per la pubblicazione per quindici giorni consecutivi dal 24 MAG. 2019

Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla pubblicazione, ai capigruppo consiliari.

Addì, 24 MAG. 2019



IL SEGRETARIO COMUNALE
OLIVI Dott. Fabio

Delibera G.C. n. 53 del 29.04.2019

OGGETTO: Rinnovo concessione in uso sala Palazzo Loredan al Coro Alpino Medunese di Meduna di Livenza.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione giuntale n. 82 del 05.10.2011 con la quale è stato rinnovata la concessione in uso al "Coro Alpino Medunese" di Meduna di Livenza, per 5 (cinque) anni dalla data di esecutività della deliberazione, con possibilità di proroga espressa da parte della Giunta Comunale, dei locali al piano II° di Palazzo Loredan, come evidenziati nella planimetria allegata allo schema di concessione;

CONSIDERATO che detta convenzione, scaduta nel corso del 2016, ha continuato ad esercitare i suoi effetti pur non essendo stata rinnovata;

RITENUTO quindi di dover provvedere al rinnovo della concessione e ritenuto opportuno altresì prevedere la proroga espressa, nonché le modalità di utilizzo dei locali da parte del Comune;

ATTESO che in analogia con quanto avviene già con altre Associazioni che hanno in concessione locali del Palazzo Comunale, non si è ritenuto applicare alcuna tariffa d'utilizzo dei locali suddetti e si dispone pertanto lo stralcio dell'art. 3 della Concessione approvata con delibera G.C. n. 82/2011;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di rinnovare per cinque anni, decorrenti dalla data di esecutività della presente deliberazione, la concessione dei locali posti al piano II° di Palazzo Loredan, a favore del Coro C.A.M. alle condizioni, termini e modalità di cui allo schema di concessione allegato alla presente, dandosi atto che a far data dalla precedente concessione è stato stralciato l'art. 3.

* * * * *

Con successiva votazione unanime-favorevole il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile.

CONCESSIONE PER L'UTILIZZO DI LOCALI COMUNALI AL "CORO ALPINO MEDUNESE"

Art. 1

Il Comune di Meduna di Livenza concede l'utilizzo dei locali posti al piano II° - lato Est - di proprietà comunale facenti parte del Palazzo Loredan, come meglio evidenziati nella planimetria allegata al presente atto, a favore del "Coro Alpino Medunese" di Meduna di Livenza, di seguito indicati anche come "Concessionario".

Art. 2

Il "Coro Alpino Medunese", nella persona del suo Presidente, si obbliga ad utilizzare detti locali esclusivamente per i propri scopi istituzionali.

Art. 3

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di utilizzare i locali oggetto della presente concessione, con preavviso di norma di almeno otto giorni rispetto alla data della manifestazione organizzata, e con preavviso dalla data di convocazione, in caso di riunione del Consiglio Comunale.

Qualora in data coincidente con l'uso dei locali oggetto della concessione da parte dei Cori, debba essere utilizzato l'auditorium comunale per manifestazioni organizzate dal Comune, i suddetti locali, sempre con preavviso di norma di almeno otto giorni, dovranno essere lasciati a disposizione dell'Amministrazione Comunale.

Art. 4

La presente concessione avrà durata di cinque anni e potrà essere prorogata con espresso provvedimento di Giunta Comunale.

Art. 5

Il concessionario è responsabile di eventuali danni arrecati nel corso dell'utilizzo alle strutture, infissi, impianti e serramenti dei locali oggetto della presente concessione.

Per la verifica dello stato dei locali il concessionario dovrà consentire al personale del Comune concedente libero accesso agli stessi in qualsiasi momento venga richiesto.


In caso di accertamento di danni e/o manomissioni, il concessionario sarà invitato, con lettera raccomandata, dal Comune concedente, ad effettuare i lavori di ripristino entro un determinato termine. In caso di accertato inadempimento la presente concessione si intenderà revocata di diritto senza che nulla abbia a pretendere il concessionario a titolo di ristoro di eventuali danni.

Art. 6

Il concessionario si obbliga ad effettuare a proprie spese gli interventi di manutenzione ordinaria dei locali concessigli in uso.

Art. 7

Il "Coro Alpino Medunese", compatibilmente con i propri programmi, si rende disponibile ad intervenire in manifestazioni culturali organizzate dall'Amministrazione Comunale.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
FANTUZZI Marica



IL SEGRETARIO COMUNALE
OLIVI Fabio

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA (art. 49 D.Lgs. n° 267/2000)

REGOLARITÀ TECNICA: Parere FAVOREVOLE

ZIROLDO Bruna

Li, 29.04.2019

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE (art. 49 D.Lgs. n° 267/2000)

REGOLARITÀ CONTABILE: Parere FAVOREVOLE

Li, 29.04.2019

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA** decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, 3 comma, D.Lgs. n° 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....
